



Consiglio regionale della Calabria

XI LEGISLATURA
16^a Seduta
Lunedì 19 aprile 2021

Deliberazione n. 114 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco).

Presidente: Giovanni Arruzzolo
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 18, assenti 12

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i sette articoli, che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 18, a favore 18 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Arruzzolo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 22 aprile 2021

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 114 del 19 aprile 2021

XI LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2020, N. 22

(DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 aprile 2021.

Reggio Calabria, 22 aprile 2021

IL PRESIDENTE
(Giovanni Arruzzolo)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE

La presente legge è volta a modificare alcuni articoli della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco).

L'intervento di novellazione si rende necessario per uniformare la legge regionale de qua alla normativa nazionale in materia, in particolare al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), al fine di scongiurare un'impugnativa governativa.

La legge si compone di sette articoli, di seguito descritti.

L'articolo 1 modifica l'articolo 2 della l.r. 22/2020, eliminando alcune parole sovrabbondanti.

L'articolo 2 modifica l'articolo 3 della l.r. 22/2020 abrogando il comma 2 e sopprimendo, al comma 1, alcune parole che si riferiscono ad attività già comprese nelle attività culturali ivi indicate.

L'articolo 3 modifica il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 22/2020 eliminando alcune parole suscettibili di interferire con la normativa statale in materia.

L'articolo 4 modifica l'articolo 7 della l.r. 22/2020 eliminando le limitazioni previste alla lettera a) con riferimento al contenuto dello Statuto e sopprimendo la lettera e).

L'articolo 5 abroga l'articolo 11 in quanto privo di copertura finanziaria.

L'articolo 6 prevede l'invarianza finanziaria di tale legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.

L'articolo 7, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei quindici giorni dalla medesima pubblicazione.



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE FINANZIARIA

(Allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: “Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n.22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)”.

Tabella 1 - Oneri finanziari

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d'investimento”.

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale, P “Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	L'art. 1 modifica l'articolo 2 della l.r. 22/2020, eliminando alcune parole sovrabbondanti. La modifica ha carattere ordinamentale			0,00 €
Art. 2	L'art. 2 modifica l'articolo 3 abrogando il comma 2 e sopprimendo, al comma 1, alcune parole che si riferiscono ad attività già comprese nelle attività culturali ivi indicate.			0,00 €
Art. 3	L'art. 3 modifica il comma 2 dell'art. 5 eliminando alcune parole suscettibili di interferire con la normativa statale in materia.			0,00 €
Art. 4	Modifica l'art. 7 della l.r. 22/2020, eliminando dallo Statuto alcune limitazioni legate alla residenza e sopprimendo la lettera e).			0,00 €
Art. 5	L'art. 5 abroga l'art. 11 in quanto privo di copertura finanziaria.			0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

Art. 6	Prevede l'invarianza finanziaria della legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0,00 €
Art. 7	L'art. 7, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.			0,00 €

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

Programma/Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
//	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 22/2020)

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2020, n.22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco), le parole: “, folkloristico nonché alle produzioni tipiche” sono sostituite dalle seguenti: “e folkloristico”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 22/2020)

1. L'articolo 3 della l.r. 22/2020 è così modificato:
a) alla lettera a) del comma 1, sono soppresse le seguenti parole: “enogastronomico e” ; “o relative ai prodotti agroalimentari e artigianali”;
b) il comma 2 è abrogato.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 22/2020)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 22/2020 è così modificato:
a) nell'alea, sono soppresse le seguenti parole: “, sentito il Comune interessato e l'UNPLI, ” ;
b) alla fine della lettera b), sono soppresse le seguenti parole: “e conforme allo schema tipo approvato con deliberazione di Giunta regionale secondo le previsioni dell'articolo 7”;
c) alla lettera e) è soppresso il seguente periodo: “La Regione, sentito il Comune interessato, iscrive all'Albo una seconda Pro Loco nella sola ipotesi in cui coesistano nello stesso Comune località distinte sotto il profilo turistico-ambientale.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 22/2020)

1. La lettera a) e la lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 22/2020 sono abrogate.

Art. 5

(Abrogazione dell'articolo 11 della l.r. 22/2020)

1. L'articolo 11 della l.r. 22/2020 è abrogato.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 6

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.